

SCRUTINI: TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI, SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Si dà conto in questa sede delle ulteriori disposizioni e indicazioni pervenute dal Ministero circa i tempi e le modalità di svolgimento dei consigli di classe convocati per gli scrutini finali. Ci si sofferma poi sulle problematiche legate alla sostituzione del personale docente assente, alla firma dei verbali e alla pubblicazione degli esiti.

Tempi di svolgimento delle riunioni

Sui tempi di svolgimento degli scrutini è intervenuta l'O.M. n. 159 del 17 maggio scorso.

Essa, in attuazione dell'art. 231-bis del cosiddetto "decreto-legge rilancio" n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha autorizzato i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali *"a prevedere la conclusione degli scrutini finali per le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione entro il termine delle lezioni fissato dai calendari delle Regioni e delle Province autonome, fermo restando l'avvio degli stessi non prima del 1° giugno 2021."*

Nel caso in cui le scuole si trovassero nell'impossibilità oggettiva di rispettare i tempi previsti dai singoli Uffici scolastici regionali, si consiglia di documentare detta impossibilità agli Uffici stessi, tenendo comunque conto del fatto che i contratti del cosiddetto organico COVID terminano con la fine delle lezioni.

Modalità di svolgimento delle riunioni

Sulle modalità di svolgimento delle riunioni è intervenuta la nota MI prot. n. 823 del 28/05/2021.

Essa afferma: *"Per precisare l'assetto normativo di riferimento conviene anzitutto chiarire che la disciplina sullo svolgimento degli organi collegiali contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 non trova più applicazione in materia. L'art. 1 del Decreto-legge 52/2021, infatti, precisa che le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021 si applicano "... fatto salvo quanto disposto dal presente decreto...". In tal senso il successivo art. 11 dispone, prorogando al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni contenute nell'allegato 2. Al punto 6 del predetto Allegato 2 è indicata la proroga dell'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" che, al comma 2 bis, stabilisce che le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche possano svolgersi in videoconferenza."*

Sulla base di questa lettura, le riunioni degli organi collegiali – ivi compresi quelle dei consigli di classe convocati per gli scrutini – possono svolgersi in presenza, così come possono continuare a farlo a distanza pur in assenza di apposito regolamento.

Si suggerisce comunque di valutare attentamente la possibilità di svolgimento in presenza, anche sulla base dei dati circa disposizioni di quarantena o isolamento fiduciario del personale docente. Svolgere gli scrutini in modalità "mista" (in parte in presenza e in parte a distanza) è possibile nel caso in cui essa sia già prevista nel Regolamento di istituto o nell'apposito regolamento dell'organo.

Sostituzione del personale assente

Stante la natura di collegio perfetto del consiglio di classe convocato in sede di scrutinio, il personale assente deve essere sostituito.

La sostituzione deve avvenire prioritariamente con docente della stessa disciplina in servizio nella scuola. Di fronte all'impossibilità di praticare una simile soluzione, è possibile ricorrere a docenti in possesso della

relativa abilitazione oppure, in subordine, a docenti con titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento di cui si tratta.

L'individuazione del sostituto deve avvenire con atto scritto e risultare dal verbale dello scrutinio.

Firma del verbale di scrutinio

I verbali si perfezionano con la firma del presidente dell'organo e del segretario.

Risulta assai diffusa la prassi di far firmare il "tabellone" dei voti riportati dai singoli alunni da tutti i componenti del consiglio di classe al fine di evitare eventuali contestazioni ma soprattutto di consentire a ciascun docente di prendere visione e di verificare la correttezza dei dati in esso trascritti, data la delicatezza dell'operazione compiuta.

Nel caso di svolgimento della riunione da remoto, la firma può essere apposta:

- previa interlocuzione con il fornitore del registro elettronico, tramite una funzione di firma elettronica "debole", accompagnata dalla firma digitale apposta dal dirigente
- oppure, come indicato dalla nota ministeriale prot. n. 8464 del 28/05/2020 sulle "Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni", *"Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l'acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto."*

Pubblicazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie

Sul punto – fatte salve eventuali successive e diverse indicazioni – si rinvia a quelle contenute nella nota ministeriale prot. n. 9168 del 09/06/2020.

Sulla base della nota citata, *"per pubblicazione on line degli esiti degli **scrutini delle classi intermedie** delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la **pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico**. Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Si raccomanda di predisporre uno specifico "disclaimer" con cui si informino i soggetti abilitati all'accesso che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network). **Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico**, è consentita la pubblicazione all'albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva. Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all'albo dell'istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni. [...]"*

*Il dirigente scolastico definisce il **tempo massimo di pubblicazione** degli esiti degli scrutini delle classi intermedie, che comunque non deve eccedere 15 giorni. [...]"*

Pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all'esame di Stato del primo e del secondo ciclo

Nulla è stato disposto circa la pubblicazione degli esiti degli **scrutini di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo**, né nella nota citata - poiché lo scorso anno non si dava luogo ad ammissione - né nell'O.M. n. 52/2021. Si consiglia prudenzialmente – e sempre fatte salve diverse indicazioni successive – di ottemperare alla pubblicazione degli esiti sul registro elettronico.

La modalità con cui sono resi pubblici gli esiti degli **scrutini di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione** è stabilita all'articolo 3, c. 2, O.M. n. 53/2021 che prevede la pubblicazione dei voti, del credito dell'ultimo anno e del credito complessivo con la dicitura "ammesso", "non ammesso" tramite l'affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

Infine, per la pubblicazione degli **esiti degli esami** si rinvia a quanto rispettivamente previsto nell'art. 4, c. 4, O.M. n. 52/2021 circa l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e nell'art. 25 O.M. n. 53/2021 con riferimento a quello conclusivo del secondo ciclo.